

Al via le nuove disposizioni in materia anagrafica. Arriva il “cambio di residenza in tempo reale”. Dal 9 MAGGIO 2012, infatti, è possibile effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione dei modelli elaborati dal Ministero dell’Interno, inoltrandole al Comune di competenza attraverso le seguenti modalità:

- 1) direttamente all’ufficio Anagrafe del Comune di Gagliano Aterno;
- 2) per raccomandata all’indirizzo: Piazza Municipio 67020 Gagliano Aterno AQ;
- 3) per fax al n. 0864.238007;
- 4) via e-mail ai seguenti indirizzi: **anagrafe.gaglianoat@libero.it**
comunegaglianoaterno@pec.it

Quest’ultima possibilità è consentita solo alle condizioni meglio specificate nell’allegata informativa.

Prima di inviare la richiesta è opportuno leggere attentamente le modalità di presentazione riportate sull’ultima pagina dell’ “Allegato 1” oppure dell’ “Allegato 2” in caso di domande di trasferimento all’estero.

Per l’iscrizione anagrafica di cittadini non appartenenti all’Unione Europea la documentazione richiesta è descritta nell’ “Allegato A” mentre, per i cittadini di Paesi dell’Unione Europea, è necessario allegare la documentazione di cui all’ “

B Allegato
”. **Inolt**

re, a seguito della conversione in Legge del Decreto Legge n. 47/2014, è entrato in vigore l’articolo 5, riguardante la Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Il predetto articolo così recita: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà esibire:

- a) il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (contratto di locazione, rogito notarile, ecc.) o
- b) una dichiarazione sostitutiva di NON trovarsi nella condizione di OCCUPANTE ABUSIVO SENZA TITOLO e indicazione della specifica del titolo di legittimazione al possesso. ***Nel caso in cui il dichiarante in sede di presentazione della domanda di iscrizione anagrafica o variazione, rifiuti di rendere la dichiarazione predetta e non vi provveda neppure il proprietario (se diverso dal dichiarante), nè sia presentato, in alternativa, copia del titolo di proprietà o di possesso, l'Ufficiale d'anagrafe adotterà entro due giorni dalla presentazione della domanda formale provvedimento sinteticamente motivato con il quale dichiarerà l'istanta inammissibile. Pertanto in assenza della dichiarazione o del documento attestante la regolarità del titolo di occupazione, l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa.***